

gi, di delega sullo stipendio, per le rispettive quote di ammortamento, ai sensi delle vigenti leggi;

4°) frazionamento del mutuo fra i diversi assegnatari dei 18 alloggi.

Premesso che l'operazione, per quanto riguarda la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse, può essere rimessa senz'altro a quelle che saranno le determinazioni del Consiglio, appare opportuno chiarire alcuni concetti che concernono l'entità del mutuo, in relazione alle garanzie, ed il frazionamento del mutuo stesse fra i singoli soci assegnatari.

Il mutuo da concedersi alla Cooperativa deve essere regolato dalle disposizioni di cui al T.U. sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D.28 aprile 1938-XVI n.1165, che, all'art.1°, comprende l'Istituto nazionale delle assicurazioni fra gli Enti che possono, anche in deroga alle proprie leggi regolatrici, concedere prestiti alle Cooperative edilizie per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche.

L'art.62 del T.U., dopo aver stabilito che tali mutui non possono eccedere il 75% del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni aggiunge: "Tuttavia i detti prestiti possono raggiungere anche il totale ammontare del prezzo delle costruzioni, ivi compreso quello delle aree, qualora il mutuatario offra all'Istituto finanziatore sufficienti garanzie supplementari."

Nel citato articolo, come in tutta la trattazione della materia, che forma oggetto del T.U., si tengono sempre presenti e ben distinti l'acquisto di immobili già costruiti (sempre che siano stati dichiarati abitabili da non oltre 4 anni) e la nuova costruzione di immobili. Ai fini dei limiti del mutuo (75%) nel primo caso si prende a base il valore di perizia e nel secondo caso la spe